



PIANO D'AMBITO

Capitolo 1

Introduzione

Segreteria Tecnica
Luglio 2005

RELAZIONE RIASSUNTIVA GENERALE

PREMESSA

Il presente Piano d'Ambito rappresenta un tappa di rilevante importanza nel processo di riorganizzazione dei Servizi Idrici tracciata dalla Legge 5 gennaio 1994 - n. 36 e dalla Legge Regionale 12 dicembre 2003 - n. 26, tappa che segue scelte e decisioni altrettanto importanti quali:

- la suddivisione del territorio dell'Ambito in tre aree omogenee gestionali;
- l'affidamento dell'erogazione del servizio a tre New Co. (una per ogni area omogenea), partecipate dai soggetti gestori presenti sul territorio, ai sensi del comma V, art. 35 della Legge 448/2001;
- la separazione ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 26/2003, tra erogazione del servizio e gestione di reti ed impianti, secondo quanto stabilito dal Regolamento Regionale 28 febbraio 2005 – n. 4;
- la riconferma dell'affidamento dell'erogazione del servizio, a seguito della modifica del quadro normativo intervenuta con il d.lgs. n. 269/2003, art. 14, ai sensi della lettera b), comma V e comma XV bis, dell'art. 113 del Testo Unico sugli Enti Locali per un periodo di 30 anni.

Il Piano d'Ambito in esame fa riferimento ad alcuni principi ispiratori condivisi sia in sede di Comitato Ristretto che di Conferenza, che possono essere sinteticamente riassunti con i seguenti titoli:

- tutela della risorsa idrica.
- contenimento consumi, sprechi ed evasione.
- miglioramento della qualità ed omogeneizzazione dei Servizi Idrici.
- nessuna alienazione o dismissione del patrimonio e delle partecipazioni pubbliche in essere.
- superamento frammentazione gestionale.
- mantenimento in mano totalmente pubblica della proprietà e della gestione delle reti e degli impianti.
- controllo pubblico dell'erogazione del servizio.
- contenimento tariffario e tutela delle fasce deboli.
- privilegiare gli investimenti necessari all'adeguamento delle infrastrutture idriche agli standard europei d'eccellenza;

PIANO D'AMBITO

- attivare un volano di ripresa economica grazie alle opere pubbliche connesse agli investimenti;
- ripartire gli investimenti e la ricchezza in modo proporzionale alla contribuzione di ciascun territorio (fatte salve le priorità normative);
- garantire ed incrementare gli attuali livelli occupazionali anche grazie all'internalizzazione delle attività "core";
- realizzare un modello innovativo che sia di riferimento anche a livello nazionale.

Peraltro, in fase di redazione del Piano, si è dovuto tener conto dell'istituzione della Provincia di Monza e Brianza, avvenuta con Legge 11 giugno 2004 – n. 146 e del fatto che tale Provincia potrà costituirsi in un Ambito Territoriale Ottimale autonomo, così come previsto dalla l.r. n. 26/2003, solo all'indomani dell'elezione degli organi istituzionali.

Inizialmente, viste le caratteristiche gestionali del ciclo idrico integrato sul territorio, è stata elaborata una proposta di Piano che prevedeva un unico soggetto erogatore interprovinciale ed un'unica tariffa d'ambito.

Dal confronto con gli amministratori locali ed in particolare con gli amministratori della Brianza è emersa la necessità di:

- mantenere l'unitarietà del Piano d'Ambito con riferimento ai principi ispiratori;
- tener conto della specificità gestionale della nuova Provincia;
- preservare l'unità imprenditoriale e tariffaria delle società esistenti a cavallo dei due futuri ambiti;
- porre le condizioni per una futura gestione unitaria condivisa dai due ambiti.

Accogliendo le istanze del territorio, la Presidenza ed il Comitato Ristretto hanno formulato una nuova proposta caratterizzata:

- da piani tariffari inizialmente con due TMP differenti e tuttavia convergenti entro il 2010 (data del presumibile insediamento del nuovo ATO Provincia di Monza e Brianza);
- dalla presenza di due soggetti erogatori;
- dal mantenimento dell'unità industriale e tariffaria per quelle società a cavallo dei due ambiti;
- dalla prospettiva di una prossima riunificazione gestionale;

Tale soluzione, condivisa dagli amministratori locali rispettivamente nelle riunioni del 6 e 13 giugno 2005.

PIANO D'AMBITO

Tuttavia la proiezione temporale del piano è traluardata al 2016.

I traguardi temporali del Piano non potevano non tener conto della prossima costituzione dell'ATO Provincia di Monza e Brianza, che, una volta insediato, in piena autonomia potrà decidere se condividere o meno una strategia industriale comune.

Pertanto sia il Piano Tariffario che il Piano degli investimenti di quei territori che sostanzialmente fanno riferimento ai confini della Provincia di Monza e Brianza hanno come scadenza il 2010, anno in cui si prevede possa essere insediato il nuovo ATO.

1. INTRODUZIONE

1.1 FINALITÀ E PORTATA DEL PIANO D'AMBITO

L'Art. 11, comma 2, della L. 5 gennaio 1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", meglio conosciuta come Legge Galli, prevede che ai fini dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato si predisponga una *Convenzione* tra l'Autorità d'Ambito ed il soggetto affidatario che contempli, oltre ad una durata dell'affidamento (minore di trenta anni) e alle modalità di controllo delle qualità del servizio, anche aspetti specifici di natura finanziaria tra cui:

- i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;
- l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza anche con riferimento alla manutenzione degli impianti.

Il successivo comma 3 del citato Art. 11, stabilisce altresì che "ai fini della definizione dei contenuti della *Convenzione* di cui al comma 2, i comuni e le province operano la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti e definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge. A tal fine predispongono, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un programma degli interventi necessari accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse

PIANO D'AMBITO

disponibili, quelle da reperire nonché i proventi da tariffa, come definiti all'articolo 13, per il periodo considerato”.

Il *Piano d'Ambito* (PdA) previsto dalla legge, va inteso come un Piano strategico di natura Industriale nel quale, da un lato, si identificano i fabbisogni nei tre settori (acquedotti, fognature, collettamento e depurazione) del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) e, dall'altro, si giustappongono le risorse finanziarie alla componente temporale per il raggiungimento di predeterminati obiettivi. Tutto ciò costituisce riferimento essenziale per la determinazione della *Tariffa* del S.I.I. per tutta la durata del Piano.

Il PdA costituisce pertanto il punto di riferimento per la definizione delle *Convenzione per l’Affidamento* del servizio stesso. Il Piano sarà, infatti, parte integrante del disciplinare tecnico allegato alla Convenzione di affidamento, ed il soggetto assegnatario dovrà adottarlo e attuarlo secondo le scadenze temporali previste nella Convenzione. D'altro canto, il Piano d'Ambito costituirà per l'Autorità il mezzo di controllo del Servizio Idrico Integrato nonché dei risultati conseguiti e quindi di verifica degli impegni presi in sede contrattuale.

Occorre subito ricordare che la redazione del PdA non riguarda solo gli aspetti finanziari della gestione finalizzati alla migliore definizione della *Tariffa* ma, come poc'anzi detto, deve sviluppare anche le tematiche concernenti la qualità dell'erogazione del servizio come pure la definizione dei livelli di servizio e le modalità di controllo di tali prestazioni.

Per ragioni di spazio non si possono riportare ora le numerose norme emanate a corredo della L. Galli che regolano, appunto, la predisposizione del PdA; nel rimandare la loro sommaria descrizione ad apposito Capitolo, pare comunque opportuno qui ricordare sommarariamente quelle più significative sinora varate e che hanno talora ripercussione in contesti anche disgiunti dal S.I.I. :

- a) DPCM 4 marzo 1996: “Disposizioni in materia di risorse idriche”
Il Decreto definisce in sintesi:
- le direttive generali e di settore per il censimento delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica nonché le metodologie generali per la programmazione dell'utilizzo ra-

PIANO D'AMBITO

zionale delle risorse idriche e dei trasferimenti di acqua per il consumo umano;

- le metodologie ed i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti;
- i criteri per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
- i criteri generali perché risultino garantiti i livelli minimi dei servizi all'interno degli Ambiti Territoriali Ottimali e gli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;

- b) Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche - Circolare del 22/12/1998 n. 929: "Istruzioni per l'organizzazione uniforme di dati e informazioni a delineazione del percorso metodologico per la redazione dei piani d'ambito ai fini della gestione del servizio idrico integrato".

La Circolare in parola delinea per fasi, nelle sue componenti essenziali, il percorso metodologico per la formazione del PdA. Tra le fasi a cui viene prestata particolare attenzione, vi è quella della ricognizione delle infrastrutture e dell'uso delle informazioni che da tale ricognizioni si ricavano ai fini della predisposizione del Programma degli interventi.

- c) Regione Lombardia – D.G.R. 28 marzo 2003, n. 7/12577: "Definizione della metodologia per l'elaborazione del Programma d'Intervento e per la redazione del Piano Finanziario in materia di servizio idrico integrato" (L.R. 21/10/1988, n. 21, Art. 5).

La Regione Lombardia, con la L.R. 21/88 dà l'avvio all'attuazione della L. Galli in Lombardia; all'Art. 5 della Legge si specifica la competenza regionale in ordine alla predisposizione della "Metodologia per l'elaborazione del Programma d'Intervento e per la redazione del Piano Finanziario.

Con la Delibera sopra citata la Regione propone un'articolata guida per la redazione dei Piani d'Ambito di competenza dei 12 ATO lombardi, in modo da coadiuvare il complesso processo di affidamento della gestione del S.I.I. sulla base delle scelte tecnico-economiche contenute nei rispettivi PdA.

La metodologia proposta dalla Regione stabilisce che il PdA provveda a definire in particolare:

- la domanda ed i livelli obiettivo di servizio;

PIANO D'AMBITO

- le criticità strutturali e organizzative nel contesto di ciascun servizio;
- le strategie d'intervento e gli ulteriori elementi ritenuti necessari per il conseguimento degli obiettivi in materia tra cui: 1) predisposizione del piano degli interventi; 2) definizione del modello gestionale organizzativo; 3) elaborazione del piano economico-finanziario.

Come si può ben notare, la legislazione ha approfonditamente articolato il percorso metodologico per l'elaborazione del Piano. I protagonisti di tale azione sono le Autorità d'Ambito.

1.2 L'AVVIO DEL PIANO D'AMBITO

Benché nel 2001 in Lombardia non si fossero ancora insediati gli Ambiti Territoriali, un'accelerazione alla predisposizione dei Piani d'Ambito venne data dall'emanazione della Legge finanziaria 2001 (L. 23/12/2000 n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"), dove, col comma 4 dell'Art. 141, si stabilisce:

Per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le autorità istituite per gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ovvero, nel caso in cui queste non siano ancora operative, le province, predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed attuano un programma di interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto dall'articolo 11, comma 3, della medesima legge 5 gennaio 1994, n. 36. Ove le predette autorità e province risultino inadempienti, sono sostituite, anche ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, dai presidenti delle giunte regionali, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

La Provincia di Milano, allora deputata alla redazione del Programma degli Interventi richiamato dalla L. 388/2000 predispose, entro i tempi richiesti, il cosiddetto Piano Stralcio col quale si realizzò:

PIANO D'AMBITO

- una mirata ricognizione per identificare sul territorio provinciale il reale fabbisogno delle infrastrutture previste dal D.Lgs. 152/99 (Artt. 27, 31, 32);
- una valutazione economica circa il costo delle opere individuate per i due settori di competenza: fognature, collettamento e depurazione;
- un'analisi finanziaria atta a stabilire l'ammontare dell'incremento tariffario necessario a coprire, con l'accensione di mutui, i costi d'investimento e parte dei costi di manutenzione-gestione;
- la definizione del modello gestionale relativo alle sole opere di fognatura e collettamento/depurazione, individuando negli Enti rappresentativi dei Comprensori di depurazione, i soggetti deputati alla gestione delle predette infrastrutture

Sulla base delle scadenze di legge (L. 388/2000) e alla tempistica ministeriale di redazione del Piano, la consegna del Piano stesso doveva avvenire in due tappe: la prima (entro agosto 2001) considerava l'evasione della parte riguardante la tipologia, consistenza e ammontare delle opere individuate; la seconda tappa prevedeva la consegna di un elaborato con descritti gli aspetti finanziari e gestionali.

Questi ultimi peraltro dovevano essere completati perentoriamente, per effetto della delibera CIPE n° 52 del 4/4/2001, entro il 30 novembre 2001 data entro cui doveva peraltro essere approvato da parte della Provincia di Milano l'intero Piano Stralcio pena la nullità dell'azione intrapresa.

Come riferito, all'avvio del Piano Stralcio (febbraio 2001) sul territorio regionale non erano ancora costituiti gli Ambiti Territoriali anche se individuati dalla L.R. 21/98; pertanto il Piano Stralcio, redatto dalla Provincia come stabilito dalla L. 388/2000, considerò anche gli interventi del comune di Milano il quale, come noto, costituisce Ambito a sé e disgiunto da quello dell'ATO Provincia di Milano.

In seguito, per effetto della D.G.R. n. 5 del 16/07/2001 che approva, tra le altre, il Regolamento della Conferenza per l'istituzione degli A.T.O., la Provincia di Milano ha indetto:

- per giorno il 19/11/2001 la Conferenza dei Comuni appartenenti all'ATO Provincia di Milano, che vede la partecipazione di 187 comuni su 188;

PIANO D'AMBITO

- per il giorno 22/11/2001 la Conferenza dei Comuni appartenenti all'ATO Comune di Milano dove è presente il solo Comune di Milano.

Nell'ambito di tali conferenze, avvenute quindi prima della scadenza del 30 novembre 2001, si è proceduto ad approvare il Piano Stralcio comprensivo del Piano Finanziario e del Modello Gestionale. In tale occasione e come richiesto dalla sopra richiamata delibera CIPE, le due Conferenze hanno proceduto ad approvare l'aumento tariffario dei servizi di fognatura e depurazione nella misura indicata dalla stessa delibera e ciò in virtù delle necessità finanziarie evidenziate nel Piano stesso.

Per quanto riguarda l'ATO Provincia di Milano, l'importo delle opere prioritarie nei due settori di intervento sono riportati nella successiva Tab. 1/1. Detti importi sono espressi in Lire poiché il Piano Stralcio fu avviato prima dell'entrata in vigore della Moneta Unica Europea (Euro).

Tab. 1.1- Importi complessivi e prioritari competenti all'A.T.O. Provincia di Milano ed all'ATO Comune di Milano

SETTORE FUNZIONALE	Importo complessivo necessario [Miliardi L.]			Importi per interventi prioritari <u>A.T.O. Provincia</u> [Miliardi L.]	
	A.T.O. Provincia	A.T.O. comune	TOTALE	Disponibili	Ancora necessari
Fognature	749,6	366,07	1115,67	42,4	427,1
Collettamento	259,5	0,00	259,5	80,3	161,6
Depurazione	322,1	483,68	805,78	184,7	128,5
TOTALE	1.331,2	849,8	2.181,0	307,4	717,2

L'ammontare quindi del fabbisogno finanziario per far fronte alle necessità indicate dal D.Lgs. 152/99 è, per l'A.T.O. Provincia di Milano, complessivamente di L. 1.331,2 miliardi (pari a € 687,5 milioni) e per i soli interventi prioritari pari a L. 1.024,6 miliardi (pari a € 529,2 milioni). Dalla tabella si evince che nell'ambito sempre della Provincia di Milano, il settore fognature richiede la maggiore attenzione per oltre il 56% degli importi complessivi stimati, seguito a ragguardevole distanza dal settore depurazione col 24%. Ciò è in parte confermato anche per quel che attiene gli interventi prioritari,

PIANO D'AMBITO

dove le fognature richiedono il 49% degli impegni finanziari seguito dalla depurazione per circa il 31%.

Circa le altre risultanze della pianificazione si ritornerà meglio in seguito. Ora è però opportuno evidenziare che la ricognizione compiuta col Piano Stralcio si soffermò, principalmente per ragioni di tempo, alla sola individuazione delle opere che gli Enti territoriali avevano già preordinato per far fronte agli adempimenti previsti del D.Lgs. 152/99.

E' da dire che essendo all'epoca del Piano Stralcio ormai imminenti le scadenze previste dal D.Lgs. 152/99, gli interventi individuati dovevano rappresentare ragionevolmente il reale fabbisogno di opere atte a colmare una importante lacuna infrastrutturale in settori dove, come la fognatura, è notoriamente scarsa l'attenzione circa i rinnovi, potenziamenti e adeguamenti dal momento che poco nota è la consistenza del servizio.

Si rende pertanto necessario predisporre ora un Piano d'Ambito che affronti, secondo metodologia consolidata, la problematica dell'individuazione dei fabbisogni infrastrutturali nei vari settori idrici (acquedotti, fognature, collettamento/depurazione), pur non trascurando quanto determinato col Piano Stralcio a seguito del quale numerosi interventi sono stati eseguiti anche con finanziamenti ministeriali e regionali. L'individuazione di tale fabbisogno che, ricordiamo, non mira solo a completare infrastrutture ma anche a efficientare quelle esistenti, porterà a definire costi e tempi di attuazione che si tradurranno nel Piano Finanziario e nella relativa curva tariffaria.

Il Piano d'Ambito è quindi pensato come strumento dinamico, periodicamente sottoposto a revisione, in modo da fornire le più corrette soluzioni alle esigenze degli utenti relativamente al Servizio Idrico Integrato.

1.3 *CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DEL PIANO*

Il Piano d'Ambito, di cui la presente relazione ne costituisce l'elaborato conclusivo, è stato sviluppato in accordo al già citato Art. 11, comma 3, della legge 36/94 nonché in base alla "Metodologia"

PIANO D'AMBITO

approvata dalla Regione Lombardia con la DGR 28 marzo 2003, n. 7/12577 precedentemente richiamata.

Le infrastrutture previste dall Piano e da cui discende il modello tariffario, sono state identificate col presupposto di ottenere una crescita qualitativa del servizio con la massima economicità ed efficienza. Ciò ha comportato l'analisi di uno Stato di Fatto che, seppure non conosciuto in tutti i suoi aspetti, ha tuttavia consentito di assicurare la loro più funzionale utilizzazione con interventi di ottimizzazione in funzione dell'abbattimento dei costi di gestione e del miglioramento sostenibile del servizio.

Dal momento che tra le principali attenzioni dei vari dettati normativi vi sono, in tema ambientale, è il superamento degli attuali livelli di qualità dei corpi idrici (vedasi Piano di Tutela delle acque), ed in tema di salubrità pubblica il trattamento delle acque per il consumo umano aventi microinquinanti oltre la C.M.A., si è inteso privilegiare – anche per effetto delle scadenze previste dal D.Lgs. 152/99 – gli interventi destinati a:

- ❖ raccolta, allontanamento e trattamento delle acque reflue urbane (domestiche e industriali);
- ❖ recupero funzionale nonché al completamento ovvero parziale rifacimento di opere fognarie in aree sprovviste (o poco dotate) di reti fognarie;
- ❖ infrastrutturazione delle opere di approvvigionamento idropotabile con relativa messa in sicurezza delle fonti, la dove si sono rilevati problemi di qualità per superamento:
 - dell'arsenico (D.G. Sanità n. 6016 del 29/3/2002),
 - dei solventi clorurati e microbiologici (D.Lgs. 31/2001 – All.to 1, Tab. A e B),
 - dell'ammoniaca, ferro, magnesio, manganese, solfati (D.G. Sanità n. 31393 del 14/12/2001)
- ❖ ammodernamento o potenziamento delle opere di captazione e di distribuzione per far fronte a problemi di siccità.

Alla luce delle analisi compiute, gli interventi segnalati in questo Piano di I° attuazione risultano, a parere nostro, fattibili sotto il profilo tecnico-economico; le proposte formulate, in quanto ottenute nell'ambito di una pianificazione su larga scala, dovranno essere prima della loro attuazione attentamente analizzate e verificate dal Gestore al fine di garantire sempre e comunque il raggiungimento

PIANO D'AMBITO

degli standard di qualità richiamati in apposito capitolo. Sarà pertanto cura del Gestore proporre tutte le soluzioni affinché siano raggiunti gli obiettivi del Piano che verranno acclarati nel medesimo capitolo.

Premesso quanto sopra, il Piano d'Ambito di I° attuazione si articola in quattro macro sezioni così organizzate:

Cap 1 – RELAZIONE RIASSUNTIVA GENERALE

Generalità sulle finalità del Piano d'Ambito – Inquadramento normativo – Passaggi evolutivi dell'ATO Provincia di Milano – Pianificazione regionale e di settore influente sulle scelte del PdA

Cap 2 – LA PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI SETTORE

Inquadramento territoriale e geomorfologico dell'ATO – Caratteristiche e consistenza delle fonti di approvvigionamento – Stato di Fatto dei servizi idrici

Cap 3 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SOCIO-ECONOMICO

Obiettivi, criteri e metodi per la formulazione del PdA – Programmazione degli interventi

Cap 4 – STATO DI FATTO DEI SERVIZI IDRICI

Modello gestionale - Piano finanziario e tariffario

Cap 5 – PIANO DEGLI INTERVENTI

Cap 6 – AFFIDAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Cap 7 – PIANO TARIFFARIO

Cap 8 – PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

Per ragioni di snellezza e facilità di lettura in questo capitolo sono stati descritti i caratteri territoriali per singolo comprensorio. I 7 Comprensori di depurazione peraltro hanno collaborato fattivamente nella ricognizione dello Stato di Fatto, sono:

- ❑ Tutela Ambientale del Magentino SpA (T.A.M.), già Consorzio di Tutela Ambientale del Magentino
- ❑ Infrastrutture Acque Nord Milano SpA (IA.NO.MI.), già Consorzio Idrico e di Tutela delle Acque del Nord Milano
- ❑ ALSI SpA, già Consorzio Provinciale di Bonifica dell'Alto Lambro
- ❑ IDRA SpA, già Consorzio Provinciale per il Risanamento Idraulico del NordEst Milanese
- ❑ CAP Milano SpA – ex Consorzio per l'Acqua Potabile
- ❑ Abbiatense e comuni sparsi
- ❑ Tutela Ambientale Sud Milanese SpA (T.A.S.M.), già Consorzio Tutela Ambientale del Sud Milanese

PIANO D'AMBITO

Come si evince Tav. 1 allegata, ogni Comprensorio abbraccia in pratica il territorio "attualmente" competente degli ex Consorzi di depurazione salvo il caso del Comprensorio 6 "Abbiatense e comuni sparsi", nel quale manca una struttura gestionale di riferimento del servizio di depurazione avendo i comuni ivi ricadenti depuratori per lo più a gestione comunale.

La presente opera è strutturata in 8 volumi coi seguenti contenuti:

Tomo A.	Comp. 0	Relazione Generale
	Comp. 1	Monografia 1 – Comprensorio del Magentino
	Comp. 2	Monografia 2 – Comprensorio del Nord Milano
Tomo B.	Comp. 3	Monografia 3 – Comprensorio dell'Alto Lambro
	Comp. 4	Monografia 4 – Comprensorio del Nord Est Milanese (Idra S.p.A.)
	Comp. 5	Monografia 5 – Comprensorio del C.A.P.
Tomo C.	Comp. 6	Monografia 6 – Comprensorio dell'Abbiatense e comuni sparsi
	Comp. 7	Monografia 7 – Comprensorio del Sud Milanese

Ogni Monografia sviluppa nel dettaglio gli argomenti di seguito indicati:

Cap. 1- *Generalità*

Viene fatta la presentazione del Rapporto Monografico.

Cap. 2- *Quadro conoscitivo territoriale ed infrastrutturale a supporto delle scelte del Programma stralcio*

Sono analizzati i temi: a) del territorio (uso del suolo, popolazione, ecc.); b) lo stato delle esistenti infrastrutture fognarie e depurative; c) le reti fognarie; d) le strutture di collettamento e depurazione.

Cap. 3- *Stato di qualità ambientale*

Si descrive la situazione sul piano delle aree sensibili e delle zone vulnerabili

Cap. 4- *Individuazione del fabbisogno di infrastrutture fognarie, di collettamento e depurazione per assicurare il rispetto degli obblighi comunitari e legislativi*

Si descrivono i risultati delle stime economiche effettuate per la determinazione del fabbisogno delle strutture fognarie e depurative

Ogni Monografia contiene inoltre, al termine della Relazione introduttiva, una sintesi tabellare e/o grafica dei dati frutto della ricognizione dello Stato di Fatto.

Gli argomenti trattati nelle Monografie saranno ripresi nella presente Relazione Generale, dove si riassumeranno e commenteranno i dati di maggiore importanza che interessano sia i singoli comprensori sia l'intero territorio provinciale. In questa stessa relazione sarà inoltre descritto e commentato il quadro legislativo di riferimento.

1.4 *QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO*

1.4.1 **Premessa**

Le leggi, norme e direttive che ruotano attorno alla riforma dei servizi idrici e che hanno come punto di riferimento la citata Legge Galli (L. 5 gennaio 1994, n. 36), sono numerose e frammentate e non è immediata la loro elencazione stante il fatto che molteplici sono gli interessi e le aspettative innescate dal processo di riforma. Si va dagli aspetti prettamente ambientali a quelli di governo del territorio passando per quelli puramente economici; pertanto molti organi legiferanti dello Stato e delle Regioni hanno cercato di impartire direttive tese a regolamentare le azioni legate all'applicazione della L. Galli adottando norme non sempre armoniche tra loro.

Inoltre, trattandosi di una materia – quella della gestione e dell'erogazione dei servizi locali d'interesse economico generale - che investe congiuntamente operatori economici e istituzioni pubbliche (cioè soggetti di diritto sia privato e sia pubblico), nella disciplina del settore idrico intervengono anche le norme che regolamentano le modalità di affidamento di lavori (opere) e di servizi; ciò implica dover impostare azioni che tengano in giusto conto della presenza degli *Stakeholders*¹ sul territorio.

¹ Il termine stakeholders apparve per la prima volta nel 1963 in un memorandum interno allo Stanford Research Institute (SRI) per indicare "quei gruppi senza il cui appoggio l'organizzazione cesserebbe di esistere". Letteralmente il termine "stake" significa posta, scommessa, e gli stakeholders in generale rappresentano tutti i soggetti detentori di un interesse nei confronti dell'attività produttiva e che sono in grado di condizionarne le scelte strategiche ed operative.

PIANO D'AMBITO

Il Piano d'Ambito, in quanto strumento di indirizzo e programmazione degli interventi, non può astenersi dall'onere di documentare prima e orientare poi tutti i soggetti preposti alla sua attuazione perché essa avvenga nel pieno rispetto della normativa vigente che, come detto, talvolta risulta confusa o poco completa.

Per poter dare un quadro il più completo possibile della normativa che in varia forma si compendia con la L. Galli, si è qui voluto raccogliere e quando possibile descrivere la lunga serie di norme cui i vari soggetti (Autorità d'Ambito, società di gestione) si devono conformare; dall'applicazione della normativa e non solo, dovrà discendere il miglior servizio alla cittadinanza nel rispetto delle prerogative della L. Galli stessa nonché della L.R. 26/2003 che ridelinea l'ordinamento dei servizi locali d'interesse economico generale. Quest'ultima è peraltro preceduta dal D.Lgs. 267/2000 che ha riordinato la materia dei Servizi Pubblici Locali.

Gli obiettivi e priorità di tali due leggi saranno preliminarmente descritti nei prossimi paragrafi mentre il compendio delle norme di specifico interesse verrà proposto successivamente.

1.4.2 Generalità sulla Legge di riforma dei servizi idrici

L'emanazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36, "Disposizioni in materia di risorse idriche", ha dato l'avvio al processo di riorganizzazione istituzionale ed industriale per l'erogazione e assetto del settore dei Servizi Idrici di acquedotto, fognatura e depurazione. La legge è stata in più occasioni oggetto di modifica da parte di altre disposizioni tra cui:

- D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 [Modificata dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258];
- Legge 31 luglio 2002, n. 179

La legge Galli punta ad una riforma strutturale del settore idrico in Italia. L'elemento cardine della riforma è il superamento dell'attuale estrema frammentazione dei servizi idrici che nella sola provincia di Milano vede, a tutto l'ottobre 2003, la presenza di: 107 gestioni in economia (di cui 92 di pubbliche fognature, 10 di acquedotto, 5 di impianti di depurazione); 32 aziende diversamente strutturate (Municipalizzate, SpA, Aziende speciali) che gestiscono i vari servizi talvolta di comuni distanti tra loro.

PIANO D'AMBITO

Tale frammentazione che in Italia assume proporzioni enormi, impedisce ogni processo tendente alla industrializzazione delle gestioni il che comporta diseconomie e disfunzioni del settore nonché scarsa qualità dei servizi anche in presenza di risorse naturali adeguate.

Nell'affermare (Art. 1) che "l'acqua è un bene pubblico che va salvaguardato e gestito, nell'ottica prioritaria del consumo umano", la Legge intende sancire innanzitutto i principi la solidarietà economica e sociale per poter realizzare uno sviluppo sostenibile e compatibile con l'ambiente. La Legge pertanto disciplina:

- ❖ il governo delle risorse idriche, indirizzando la politica industriale del settore verso il contenimento del possibile impatto ambientale negativo conseguente alla produzione di servizi idrici;
- ❖ l'attività organizzativa del settore, con la definizione di un nuovo assetto gestionale definendo gli ambiti territoriali ottimali (con la individuazione di un unico gestore di ambito) finalizzati al superamento della frammentazione territoriale e istituendo il servizio idrico integrato (captazione, adduzione, distribuzione, scarico, depurazione, riciclaggio), consentendo in questo modo di ridurre il numero dei soggetti gestori;
- ❖ il riordino della politica tariffaria, con l'obiettivo di assicurare l'equilibrio economico della gestione mediante la copertura dei costi di investimento e di esercizio, riconoscendo la natura imprenditoriale della produzione dei servizi idrici e istituendo la tariffa d'ambito.

Secondo la L. Galli, i compiti d'indirizzo generale e di controllo di questo processo sono affidati agli organi centrali dello Stato, mentre alle Regioni ed agli Enti locali (Province e Comuni) compete la responsabilità di definire ed adottare le soluzioni ed i modelli di organizzazione più adeguati alle singole ed assai differenziate situazioni territoriali. Passaggio importante è la separazione tra l'ente proprietario ed il soggetto gestore con l'assegnazione di distinti compiti e funzioni. Nei nuovi ambiti territoriali definiti dalle Regioni, gli enti locali dovranno obbligatoriamente associarsi o consorziarsi per assicurare un governo unitario dei servizi.

La nuova organizzazione del servizio prevede una "Convenzione di gestione" da stipulare tra i comuni associati e il soggetto che operativamente compie il servizio (azienda consortile, società per azioni a

PIANO D'AMBITO

capitale pubblico e privato, concessionario). Inoltre diviene indispensabile che:

- 1) i Comuni trasferiscano l'esercizio della titolarità del servizio all'Ambito Territoriale Ottimale (ATO);
- 2) l'ATO definisca il piano degli interventi e la tariffa del nuovo servizio e provvede all'affidamento della gestione del SII;
- 3) l'ATO controlli che il Gestore attui il Piano e verifichi nel contempo la corretta applicazione della tariffa.

Come si può notare, strumento essenziale per operare è la definizione, da parte degli enti locali associati, di un piano tecnico-finanziario, il cosiddetto **Piano d'Ambito**, che dovrà prevedere:

- l'accertamento dello stato degli impianti e dei servizi;
- i nuovi standard di servizio e gli investimenti necessari per conseguirli;
- il programma temporale di attuazione degli investimenti;
- gli incrementi minimi di produttività;
- la tariffa e le modalità di adeguamento in relazione ai miglioramenti di servizio conseguiti.

Tutto questo deve consentire all'ATO di affidare la gestione ad un soggetto che per dimensione, organizzazione e capacità imprenditoriale sia idoneo a finanziare e realizzare il piano degli investimenti necessario al miglioramento dei servizi idrici. La legge 36/94 introduce, inoltre, un nuovo schema di regolazione dei servizi che sostituisce la precedente organizzazione sia dal punto di vista istituzionale che tariffario. Il nuovo schema prevede che vi sia una netta distinzione di ruoli fra l'ATO, che definisce gli obiettivi e controlla la realizzazione del piano, ed il Gestore che organizza ed eroga il servizio e dà attuazione al Piano. L'ATO svolge così compiti di controllo e regolazione, in ragione dell'assenza di concorrenza nel mercato di questi servizi, con l'obiettivo di assicurare la tutela del consumatore nei confronti del gestore monopolista.

Piano, tariffa e modalità di controllo sono disciplinati nella Convenzione sulla base della quale sarà affidata la gestione. Il controllo del Gestore da parte dell'ATO si eserciterà in primo luogo attraverso la verifica del raggiungimento degli obiettivi del Piano e sulla corretta applicazione della tariffa; qualora si ravvisino gravi anomalie, vi è la possibilità di revocare dell'affidamento.

Oltre che dall'ATO, il Gestore – in quanto responsabile del ciclo idrico integrato - risulterà sottoposto anche ad altre forme di controllo istituzionale (ARPA, Provincia, Camera di Commercio, ecc.) dal momento che dovrà rispondere, per esempio, della qualità delle acque di approvvigionamento e di quelle scaricate da fognature e impianti di depurazione.

1.4.3 Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000): riordino dei servizi pubblici locali.

Come è noto, il D.Lgs. 267/2000 ha riordinato le disposizioni in materia di organizzazione e di gestione dei servizi pubblici locali, in precedenza oggetto di una pluralità di disposizioni (tra le altre, la Legge 142/90, la Legge 498/92, la Legge 95/95, il DPR 533/96, la Legge 127/97).

Con l'articolo 35 della legge 448 del 2001 (cd. Legge Finanziaria 2002) l'intera materia dei servizi pubblici locali di cui agli articoli 112 e ss. del D.Lgs. 267/2000 è stata profondamente modificata. Tale riforma è stata oggetto di successive integrazioni e rivisitazioni normative contenute nell'Art. 14 della L. 326/2003 e nell'Art. 4, comma 234, della L. 350/2003 (Finanziaria 2004).

Il lungo percorso di revisione della disciplina dei servizi pubblici locali nasce dall'esigenza di introdurre, anche nell'ordinamento italiano, la logica comunitaria della liberalizzazione dell'offerta di servizi locali di interesse collettivo. Il nuovo impianto normativo si fonda da un lato, sul principio della riserva di legge a favore della proprietà dell'ente locale sui cespiti infrastrutturali (reti, impianti e altre dotazioni) necessari per l'erogazione dei servizi pubblici locali a vocazione industriale, dall'altro sulla necessità di sottoporre l'attività di erogazione dei servizi a forme di concorrenza per il mercato, fatta salva la fattispecie di affidamento in house.

Al fine di agevolare la lettura del nuovo testo normativo, si riportano a seguire i punti saliente della vigente disciplina accompagnati da un breve commento.

A. Ambito di applicazione

Comma 1. «Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano escluse dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 e 23 maggio 2000, n. 164 e successive modificazioni»;

A seguito delle integrazioni apportate con l'Art. 14 della L. 326/2003, viene ridefinita la gerarchia delle fonti: mentre il precedente testo dell'articolo 35 – salvaguardando pienamente le normative settoriali – si poneva quale norma sussidiaria, nel nuovo articolo 14 si sottolinea il carattere integrativo e inderogabile delle disposizioni proprio in quanto riferite alla tutela della concorrenza, pertanto le normative settoriali restano applicabili solo nella misura in cui sono compatibili con il nuovo testo della norma. Inoltre, viene sancita l'esclusione dal campo di applicazione dell'Art. 113 dei settori del gas e dell'energia elettrica che risultano disciplinati dalle rispettive norme di settore.

B. Rilevanza industriale versus rilevanza economica

Con le modifiche apportate dall'Art. 14 della L. 326/2003 scompare l'ambigua qualificazione di servizi di rilevanza industriale, sostituita con la migliore definizione di "servizi di rilevanza economica" che appare significativamente correlata con quella di matrice comunitaria, afferente ai servizi di interesse economico generale (cfr. articolo 113 TUEL, nuova rubrica) .

Per identificare la nuova classificazione è necessario far riferimento ai documenti dell'Unione Europea. A differenza del carattere industriale ed imprenditoriale, l'economicità è un concetto assai vasto e generale e può riferirsi a tutto il comportamento della pubblica amministrazione. Basta al riguardo esaminare gli articoli del TUEL capo IV nel quale si trovano ripetuti richiami alla gestione economica e richiamare la migliore dottrina la quale, nel presupposto della "aziendalizzazione" dell'ente locale, considera fondamentale per tutti i servizi gestiti dall'ente locale la finalità economica intesa come "diffe-

PIANO D'AMBITO

renziale tra il valore delle risorse consumate e il valore/utilità dei servizi prodotti . Sempre secondo la dottrina economico - aziendale la distinzione tra i servizi andrebbe operata secondo la loro redditività e cioè la capacità di recuperare con i ricavi tutti i costi compresa la remunerazione del capitale investito.

Il libro verde della Commissione Europea sui servizi di interesse generali (l'Unione Europea non accoglie la nostra nozione di servizio pubblico) prevede la distinzione tra servizi di natura economica e servizi di natura non economica comprendendo nei primi ogni attività che implica l'offerta di beni e servizi su un dato mercato e precisa che essi possono coesistere all'interno dello stesso settore e talora possono essere forniti dallo stesso organismo. Tra i servizi "economici", oltre a quelli già sicuramente compresi tra i servizi industriali, il libro verde cita la gestione dei rifiuti e, si ritiene, andranno considerate tali anche le farmacie. Tra i servizi "non economici " sicuramente saranno da considerare i servizi "sociali" (si veda la Legge 328/00) e quelli culturali e del tempo libero espressamente previsti dall'articolo 113 bis.

Facendo propria la novellata articolazione tra "servizi a rilevanza economica" e "servizi privi di rilevanza economica", è possibile tracciare importanti deduzioni per le amministrazioni locali: la nuova distinzione, infatti, riduce notevolmente l'ambito dei servizi pubblici che possono essere gestiti direttamente dall'ente e, nel contempo, amplia il ricorso a forme di gestione di tipo societario in grado di dischiudere importanti e fondamentali opportunità di revisione ed implementazione delle stesse politiche di sviluppo del territorio. Nel rinnovato quadro normativo, assumono un ruolo cruciale le c.d. "società patrimoniale" che, accanto all'acquisizione e riorganizzazione del patrimonio pubblico, si candidano a diventare gli strumenti operativi, sottoposti al pieno controllo da parte dell'amministrazione, per implementare e razionalizzare l'offerta di una vasta gamma di servizi a vocazione economica.

A tal fine, è importante osservare come l'introduzione di tale distinzione e l'identificazione delle forme gestionali per i servizi a rilevanza economica, indicano chiaramente la volontà del legislatore di ravvisare nel modello societario la soluzione gestionale "forte". Le declinazioni compositive delle società (interamente private, selezionate

PIANO D'AMBITO

con gara; a partecipazione mista o totale pubblica, destinatarie di affidamento diretto del servizio) evidenziano l'importanza del modulo nelle strategie sviluppabili dalle Amministrazioni Locali, nonché la sua connotazione come struttura di riferimento "ideale" sotto il profilo operativo, rispetto alla quale possono essere realizzate sinergie informative e di controllo particolarmente efficaci.

C. Forma di affidamento della gestione del servizio

Comma 5. "L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

- a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- b) a società a capitale misto pubblico, privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
- c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Le condizioni essenziali per ricorrere all'affidamento con le suddette modalità sono ulteriormente specificate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari".

Posto che nella antecedente formulazione dell'articolo 113 TUEL, l'erogazione del servizio doveva essere assegnata, allo scadere del periodo transitorio, a società di capitali individuate esclusivamente attraverso l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica (salvo quanto disposto per le società quotate e quotande), con la nuova formulazione introdotta dall'articolo 14 le modalità di erogazione del servizio sono ora tre, ossia:

- affidamento a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica;
- affidamento a società miste nelle quali il socio privato venga selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica;

PIANO D'AMBITO

- affidamento a società a capitale interamente pubblico (c.d. "appalto in house") a condizione che gli enti pubblici esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività in favore degli enti controllanti.

L'Art. 14 introduce la possibilità di affidare direttamente i servizi pubblici a rilevanza economica a società a capitale interamente pubblico a condizione che:

- l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Gli affidamenti diretti (c.d. in house) di servizi (e di appalti) a società aventi le caratteristiche sopra indicate sono stati riconosciuti pienamente conformi al diritto comunitario dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr. sent. 18 novembre 1999, C-107/98, Teckal e sent. 8 maggio 2003, C-349/97, Spagna/Commissione). Le società in questione devono essere, come detto, non solo a totale partecipazione pubblica, ma anche controllate dall'ente o degli enti pubblici titolari del capitale in modo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Non è, pertanto, sufficiente che il controllo venga esercitato a posteriori (ad es. mediante l'approvazione da parte dell'assemblea del bilancio di esercizio) o sugli organi attraverso la loro nomina (e revoca), dovendo tale controllo - affinché esso sia analogo a quello che viene esercitato sui propri servizi - riguardare l'esattezza e la regolarità della gestione corrente per accertare l'economicità, la redditività e la razionalità della società sottoposta a verifica. Il controllo, in altri termini, deve creare una situazione di dipendenza della società dall'ente locale, che permetta allo stesso di influenzare le decisioni che la società intende assumere (cfr. Corte giust., 27 febbraio 2003, C-373/00, Truley).

La società deve, inoltre, realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti pubblici che la controllano .

Infine, il comma 5-bis dell'Art. 113 TUEL (introdotto con l'Art. 4, c. 234 della L. n. 350 del 2003) ha previsto che le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre rego-

PIANO D'AMBITO

le che assicurino concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinati, prevedendo "criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio".

D. Proprietà delle reti e delle infrastrutture funzionali all'erogazione dei SPL

Comma 2. "Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13".

Comma 13. "Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incredibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5".

Art. 35 L. Finanziaria 2002 (L. 448/2001), comma 9: "In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 13 dell'Art. 113 del TUEL, gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge detengono la maggioranza del capitale sociale delle società per la gestione di servizi pubblici locali, che siano proprietarie anche delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni per l'esercizio di servizi pubblici locali, provvedono ad effettuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni delle discipline settoriali, lo scorporo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni. Contestualmente la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure l'intero ramo d'azienda, è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 del TUEL.

Nell'Art. 113 viene sancita la proprietà pubblica degli impianti, delle reti funzionali all'esercizio dei servizi pubblici a rilevanza economica.

PIANO D'AMBITO

Gli enti locali non possono cedere a terzi la proprietà di reti, impianti o dotazioni (Art. 113, co. 2, TUEL), salvo conferire tali beni in una società di capitali (cd. patrimoniale) di cui devono possedere la totalità del capitale, che è incedibile.

E' da ritenere che le società a totale capitale pubblico (ad es. quelle a cui è affidata la gestione in house di un pubblico servizio) non siano tenute ad effettuare lo scorporo ex Art. 35, c. 9, l. 448/01, in quanto, in tal caso, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali rimangono, comunque, di proprietà di una società a capitale interamente pubblico. L'apertura di tali società alla partecipazione privata determinerà, però, l'obbligo di procedere allo scorporo.

Inoltre, la circostanza che le società alle quali è conferita la proprietà delle reti siano a totale capitale pubblico, "incedibile" non significa che altri enti locali non possano successivamente partecipare a dette società. Solo che ciò potrà avvenire mediante un aumento di capitale riservato alla sottoscrizione di tali enti locali.

E. Gestione delle reti e delle infrastrutture funzionali all'erogazione dei SPL

Art. 113 (premessa)

Comma 3 "Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi".

Comma 4. "Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:

- a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la

PIANO D'AMBITO

- società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
- b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7".

Comma 5-ter. "In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e all'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi.

Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente".

L'Art. 113 prevede che, ferma restando la proprietà pubblica di reti, impianti ed altre dotazioni, salvo conferimento di tali beni alla c.d. "società patrimoniale" ai sensi dell'articolo 113, comma 13, TUEL, la gestione delle reti può essere affidata:

- direttamente a società a capitale interamente pubblico (c.d. "appalto in house"), a condizione che gli enti locali titolari del capitale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività in favore degli enti controllanti;
- ad imprese idonee da individuare mediante procedura ad evidenza pubblica;

Naturalmente, le società a capitale interamente pubblico, potranno essere le stesse società proprietarie delle infrastrutture create a seguito dello scorporo.

PIANO D'AMBITO

Con il comma 5-ter dell'Art. 113 TUEL (introdotto con l'Art. 4, c.234, della L. n. 350 del 2003) sono stati indicati i sistemi attraverso i quali i soggetti gestori delle reti devono provvedere all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete stessa.

Al riguardo va distintamente considerato il caso in cui la gestione della rete non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica da quello in cui l'affidamento della gestione della rete è, invece, avvenuto mediante gara ad evidenza pubblica.

In caso di gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione del servizio, non affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori devono provvedere alla esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete, esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedura ad evidenza pubblica o in economia nei limiti di cui all'Art. 24 della L. 109/94 all'Art. 143 del d.p.r. 554/99.

In caso, invece, di gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione del servizio, affidata con gara ad evidenza pubblica è necessario distinguere a seconda che la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete che l'esecuzione dei lavori connessi o esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete.

Nella prima ipotesi, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purchè qualificato ai sensi della normativa vigente (certificazione SOA). Nella seconda ipotesi, il soggetto gestore deve, invece, appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.

In ogni caso, la recente normativa europea sui settori speciali conferma ed anzi amplia la possibilità degli appalti in house di lavori, servizi e forniture nei settori idrico, gas, energia elettrica e termica, trasporti, servizi postali. Si ritiene possibile quindi anche l'appalto in house tra joint ventura di enti a favore di una impresa collegata con uno solo di essi. Tali considerazioni fanno apparire in palese contrasto la norma contenuta nel comma 5-ter dell'Art. 113 rispetto alla normativa comunitaria.

F. Periodo transitorio

Comma 15-bis. "Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Comma 15-ter. (introdotto dall'Art. 4, comma 243 della L. 350/2003 – Finanziaria 2004) "Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:

- a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;
- b) nel caso in cui, entro il termine di cui al lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni.

Comma 15-ter. Quater . (introdotto dall'Art. 4, comma 243 della L. 350/2003 – Finanziaria 2004): "A decorrere dal 1o gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da e-

manarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, il Governo definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati”.

1.4.4 Legge Regionale 26/2003: Disciplina dei servizi locali d'interesse economico generale

In Lombardia la disciplina dei servizi pubblici locali è stata oggetto di un recente intervento di riforma contenuto nella legge regionale n. 26 del 2003 che, accanto alla riorganizzazione dell'intera materia, ha provveduto ad abrogare le precedenti disposizioni vigenti (per il settore idrico la L.R. 21/1998).

Il testo è ispirato, naturalmente, ai principi introdotti dall'articolo 35 della Legge 448/01, che – come si è detto – modificano ampiamente le disposizioni in materia di servizi pubblici locali contenute nel TUEL (artt. 113 ss.)

L'Art. 1 della legge regionale precisa che la nuova normativa disciplina i servizi locali di interesse economico generale, ossia le attività “caratterizzate dalla universalità della prestazione e dalla accessibilità dei prezzi”. Il menzionato articolo specifica, inoltre, che sono comunque servizi di interesse economico generale:

- ❖ la gestione dei rifiuti urbani;
- ❖ la distribuzione dell'energia elettrica e termica e del gas naturale;
- ❖ la gestione dei servizi integrati di alloggiamento delle reti nel sottosuolo;
- ❖ la gestione del servizio idrico integrato.

L'Art. 2 del testo, rubricato “proprietà e gestione delle reti ed erogazione dei servizi”, affronta il tema della proprietà delle infrastrutture e della fornitura/erogazione dei servizi.

PIANO D'AMBITO

In primo luogo si afferma, coerentemente con i contenuti dell'Art. 113 del TUEL, che le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi locali d'interesse economico generale costituiscono dotazioni di interesse pubblico, la cui proprietà deve rimanere pubblica. Gli Enti locali possono, tuttavia, cedere tale proprietà, anche in forma associata a società di capitali a totale partecipazione pubblica.

In secondo luogo, viene precisato che, nei casi in cui l'attività di gestione delle reti è separata dall'erogazione dei servizi, la gestione delle infrastrutture patrimoniali spetta, di norma, ai proprietari delle stesse. Tale gestione comprende "la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento ed al potenziamento di reti ed impianti, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguare nel tempo le caratteristiche funzionali".

Infine, riguardo l'erogazione dei servizi, si afferma che tale funzione include tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali, ivi incluse le attività di manutenzione di reti ed impianti. Il soggetto affidatario dell'erogazione deve essere selezionato attraverso procedure concorsuali e, per la fornitura dei servizi pubblici, si avvale delle infrastrutture poste a disposizione dai proprietari ed i gestori (se disgiunti) delle stesse.

Dunque nel disegno normativo regionale viene effettuata una chiara distinzione tra le attività di gestione delle infrastrutture e le attività legate all'erogazione del servizio: mentre le prime, costituite essenzialmente dagli interventi di manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti sono, di norma, prerogativa del soggetto proprietario delle stesse, le altre, attinenti al rapporto con gli utenti finali ed agli interventi di manutenzione ordinaria, sono affidate al soggetto affidatario della stessa erogazione.

Accanto alla definizione di concetti generali applicabili all'intera materia dei servizi di interesse economico generale, il Titolo V della legge regionale è interamente dedicato alla disciplina delle risorse idriche.

L'Art. 47 definisce il servizio idrico integrato quale "insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue" e dispone che il servizio

PIANO D'AMBITO

“è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini amministrativi delle province lombarde e della città di Milano”.

L'Art. 48, coerentemente con le disposizioni contenute nella legge Galli e recepite nella previgente normativa regionale (L.R. 21/1998), prevede che le Province ed i Comuni (per la città di Milano il solo Comune) costituiscano in ciascun ambito ottimale (ATO) un'Autorità d'ambito, nella forme di cui agli artt. 30 - 31 del TUEL. L'Autorità provvede ad individuare ed attuare le politiche e le strategie per una efficiente organizzazione del servizio idrico integrato nel territorio di riferimento.

In merito alla organizzazione gestionale del servizio, l'Art. 49 dispone che “l'Autorità d'ambito organizza il servizio idrico integrato a livello di ambito, secondo le modalità gestionali indicate dall'articolo 2. L'Autorità può procedere all'affidamento del servizio idrico integrato a una pluralità di soggetti per il miglior soddisfacimento dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità di cui al titolo I qualora dimostri nel piano d'ambito che la predetta pluralità comporta per l'ATO vantaggi economici funzionali e ambientali.

Inoltre, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, con regolamento regionale sono specificati i segmenti di attività inclusi nella gestione di reti e impianti, nonché quelli facenti parte dell'erogazione del servizio e sono indicati altresì i criteri di riferimento ai fini di cui al comma 2.

Nell'Art. 51, infine, sono fornite alcune precisazioni per la determinazione della tariffa d'ambito. A tal fine si stabilisce che l'Autorità nel definire il sistema tariffario d'ambito, tiene conto:

- degli investimenti infrastrutturali effettuati dai Comuni, che contribuiscono al miglioramento della produttività, della qualità e dell'organizzazione del servizio idrico integrato;
- della esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni tariffarie e di articolare la tariffa per zone territoriali e soggetti svantaggiati.

La tariffa d'ambito è riscossa dal soggetto erogatore del servizio e ripartita tra gli altri soggetti cui compete la gestione integrata del servizio idrico, secondo le indicazioni dell'Autorità.

G. Sull'autonomia decisionale: stato regione comune. (ultima sentenza cons. stato)

La CORTE COSTITUZIONALE, con sentenza 27 luglio 2004 n. 272, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'Art. 14, comma 1, lettera e), e comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha introdotto una disciplina dettagliata ed autoapplicativa dei servizi pubblici locali sia "di rilevanza economica", sia "privi di rilevanza economica"; tale disposizione, prescrivendo che deve considerarsi integrativa delle discipline settoriali di fonte regionale, pone in essere una illegittima compressione dell'autonomia regionale, poiché risulta ingiustificata e non proporzionata rispetto all'obiettivo della tutela della concorrenza.

Ha osservato in particolare la Corte che l'Art. 14, comma 1, lettera e), e comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, là dove stabilisce, dettagliatamente e con tecnica autoapplicativa, i vari criteri in base ai quali la gara viene aggiudicata, introduce la prescrizione che le previsioni dello stesso comma 7 "devono considerarsi integrative delle discipline di settore".

L'estremo dettaglio nell'indicazione di questi criteri, che peraltro non prendono in considerazione ulteriori requisiti dell'aspirante, quali, ad esempio, precedenti esperienze di gestione nel settore, va al di là della pur doverosa tutela degli aspetti concorrenziali inerenti alla gara, che peraltro appaiono sufficientemente garantiti dalla puntuale indicazione, nella prima parte del comma, di una serie di standard – coerenti con quelli contenuti nella direttiva 2004/18/CE – nel cui rispetto la gara appunto deve essere indetta ed aggiudicata.

È evidente quindi che la norma in esame, prescrivendo che deve considerarsi integrativa delle discipline settoriali di fonte regionale la disposizione estremamente dettagliata ed autoapplicativa di cui al citato Art. 113, comma 7, pone in essere una illegittima compressione dell'autonomia regionale, poiché risulta ingiustificato e non proporzionato rispetto all'obiettivo della tutela della concorrenza l'intervento legislativo statale.

PIANO D'AMBITO

E' stata pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata e, in via consequenziale, ai sensi dell'Art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche dell'Art. 113, comma 7, limitatamente al secondo ed al terzo periodo del testo risultante dalle modifiche apportate dall'Art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002).

Va dichiarata altresì, per gli stessi motivi, ai sensi dell'Art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'Art. 113, comma 7, limitatamente al secondo ed al terzo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nel testo sostituito dall'Art. 35, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002).

La tutela della concorrenza non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali (Corte cost., sent. n. 14 del 2004.).

In altri termini, la tutela della concorrenza riguarda nel loro complesso i rapporti concorrenziali sul mercato e non esclude perciò anche interventi promozionali dello Stato.

Ha osservato in particolare la Corte che, trattandosi di una cosiddetta materia-funzione, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, la quale non ha un'estensione rigorosamente circoscritta e determinata, ma, per così dire, "trasversale" (cfr. sentenza n. 407 del 2002), poiché si intreccia inestricabilmente con una pluralità di altri interessi – alcuni dei quali rientranti nella sfera di competenza concorrente o residuale delle Regioni – connessi allo sviluppo economico-produttivo del Paese, è evidente la necessità di basarsi sul criterio di proporzionalità-adequatezza al fine di valutare, nelle diverse ipotesi, se la tutela della concorrenza legittimi o meno determinati interventi legislativi dello Stato.

PIANO D'AMBITO

La tutela della concorrenza e l'inderogabilità della disciplina da parte di norme regionali sono esplicitamente evocate in riferimento ai soli servizi pubblici locali attualmente classificati come "di rilevanza economica", di cui all'Art. 113, e non già in riferimento ai servizi "privi di rilevanza economica" previsti dall'Art. 113-bis. Per questo motivo, l'intervento dell'Art. 14, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, sulla disciplina della gestione dei servizi pubblici locali "privi di rilevanza economica", di cui all'Art. 113-bis del testo unico ee.ll., non può essere certo riferito ad esigenze di tutela della libertà di concorrenza e quindi, sotto questo profilo, si configura come illegittima compressione dell'autonomia regionale e locale.

1.4.5 Compendio delle norme e disposizioni collegate alla L. Galli

La normativa che interessa il Servizio Idrico Integrato è, come detto, molto vasta in quanto nell'ambito della gestione delle reti ed in quello della erogazione dei servizi risultano coinvolti diversi attori e molteplici aspetti amministrativi, tecnici, economici e sociali. Basti pensare che tra gli attori che possono pronunciarsi (legiferare) in materia sono, oltre allo Stato (coi vari ministeri), la Regione e l'Autorità d'Ambito, anche altre istituzioni tra cui: i comuni, l'Autorità di Bacino, il Comitato per la vigilanza dei servizi idrici, il Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia. Non vanno poi dimenticati altri enti che sebbene non partecipano in ordine alla disciplina della materia risultano in vario modo coinvolti nelle varie fasi di vita della gestione: Camera di Commercio, Provincia, ARPA, ecc.

L'autorità d'Ambito nel redigere il Piano, sottopone all'attenzione del Gestore non solo un contratto funzionale ma anche un capitolato di oneri e prestazioni che obbligatoriamente si devono basare sui presupposti normativi in essere in modo da delimitare il campo d'azione in funzione delle qualità e "ampiezza" del servizio da offrire e, inoltre, per garantire che l'utenza possa avere oggettivi punti di riferimento circa le prestazioni del Gestore.

Per fornire quindi tali punti di riferimento, si propone nell'Appendice I° al presente Capitolo, l'elenco delle disposizioni legislative a cui l'Autorità d'Ambito ed il Gestore si debbono attenere perché risultino assicurate le migliori prestazioni sia in tema di infrastrutturazione

PIANO D'AMBITO

(spettanti all'ATO col presente Piano d'Ambito) e sia in tema gestionale (spettanti al Gestore).

L'elenco delle norme in Appendice non deve intendersi esaustivo. Infatti in esso manca, volutamente, ogni riferimento alle norme UNI e CEN circa la realizzazione e conduzione di impianti nonché alle disposizioni comunali ed in particolare alle norme di attuazione dei PRG ed annessi regolamenti edilizi che predeterminano, talvolta, il modus operandi delle infrastrutture del sottosuolo. Sono altresì omissi i vigenti Regolamenti di Acquedotto e Fognatura che bene o male i comuni (ovvero gli Enti di gestione di tali servizi) dispongono i quali Regolamenti dovranno divenire oggetto di futura rivisitazione. Manca infine ogni citazione al Regolamento Locale d'Igiene che non sempre è uniforme nell'indicare soluzioni nel privato in accordo alle strategie di realizzazione di infrastrutture pubbliche che con questo Piano si debbono attuare

1.5 *L'INSEDIAMENTO DELL'ATO PROVINCIA DI MILANO*

1.5.1 **Premessa**

La Legge 5/01/1994 n. 36 (L. Galli), ha istituito l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) che rappresenta l'unità territoriale dove dovranno essere attuati i processi di riorganizzazione dei servizi idrici attraverso il superamento dell'attuale frammentazione delle gestioni nonché la separazione tra livello di governo e la gestione del pubblico servizio (acquedotto, fognatura e depurazione) indipendentemente dalla forma di quest'ultimo (pubblico o privato).

Come previsto dalle leggi regionali, prima la L.R. 21/1998² attuativa della L. 36/94 e successivamente la L.R. 26/2003, la Conferenza d'Ambito rappresenta la forma di collaborazione tra gli enti locali appartenenti allo stessa unità territoriale o Ambito. La Conferenza d'Ambito è pertanto l'organo di governo che sovrintendere l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato all'interno dell'ATO.

Compito della Conferenza è quello di esprimere indirizzi ed orientamenti per il governo dell'Ambito con l'obiettivo di assicurare la me-

² Legge Regionale 20 ottobre 1998, n. 21 "Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della Legge 5/01/1994 n. 36"

PIANO D'AMBITO

desima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli enti partecipanti. La Conferenza deve altresì garantire:

- ❖ l'uso e la salvaguardia delle acque pubbliche per le generazioni future;
- ❖ il risparmio e rinnovo della risorsa nel rispetto del patrimonio idrico e dell'ambiente;
- ❖ l'utilizzo prioritario della risorsa acqua per il consumo umano;
- ❖ l'individuazione di una nuova organizzazione per ambiti ottimali dei servizi idrici basata su criteri idrografici e amministrativi;
- ❖ la fissazione di obiettivi connessi alla efficienza ed economicità nei servizi, di equilibrio economico nei costi e nei ricavi.

Alla Conferenza partecipano i Sindaci dei comuni ed il Presidente della Provincia appartenenti all'ATO o loro delegati.

1.5.2 Legge istitutiva della Conferenza d'ambito

La Regione Lombardia, con la L.R. 21/1998 ha definito le norme che regolano la riorganizzazione dei Servizi Idrici in Lombardia perseguendo la finalità di:

- valorizzare e salvaguardare la qualità e la quantità della risorsa idrica per usi antropici, ambientali e produttivi;
- rimuovere i fattori di diseconomia nella produzione dei servizi e quelli che causano livelli di qualità inadeguati ai fabbisogni dell'utenza.

Con tali disposizioni, la Regione ha inteso assicurare una gestione integrata di tutti gli usi dell'acqua, coordinare l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia e provvedere alla disciplina delle modalità di gestione del servizio idrico.

L'Art. 3 della L.R. 21/98 stabilisce che la Regione Lombardia venga suddivisa in 12 Ambiti Territoriali Ottimali, dei quali 11 corrispondenti ai territori delle province ed uno al territorio della Città di Milano.

Sempre l'Art. 3 della citata L.R. 21/98 prevede la possibilità di costituire SubAmbiti, con finalità esclusivamente gestionali, per territori con popolazione superiore a 100.000 abitanti equivalenti. Con detta L.R. viene inoltre istituita l'Autorità Regionale delle Acque e l'Osservatorio Regionale dei Servizi Idrici.

1.5.3 Il governo dell'ATO

Come già anticipato, il Governo dell'ATO viene esercitato attraverso la **Conferenza** tra l'Ente Provincia ed i 188 comuni (originari 187³) con le seguenti finalità:

- individuare le forme relative all'esercizio coordinato della funzione di governo di Provincia e Comuni;
- attribuire le funzioni di coordinamento dell'ATO;
- definire le forme di collaborazione che i soggetti scelti per la gestione del servizio idrico integrato pongono in essere con enti o associazioni per assicurare un'adeguata tutela del consumatore;
- fissare le modalità di partecipazione dei gestori concessionari di servizi idrici (Art. 10 L. 36/94) e dei consorzi di bonifica (Art. 27 L. 36/94) per ponderare e coordinare gli interessi privati con quelli pubblici e sottoscrivere eventuali impegni conseguenti alle decisioni della Conferenza;
- definire i contenuti del programma di intervento previsto dall'Art. 11, 3° comma, della L. 36/94 sulla base della ricognizione delle opere nonché predisporre lo schema di piano finanziario con annesso modello gestionale ed organizzativo e relativa ipotesi tariffaria elaborata in base agli Artt. 13 e 21 della L. 36/94;
- approvare la proposta di convenzione per i fini di cui agli Artt. 9 e 10 della L. 36/94 tenendo conto della situazione organizzativa esistente e delle gestioni da salvaguardare.

Nel caso gli Enti Locali interessati omettano le deliberazioni ovvero gli atti esecutivi di loro competenza, la Giunta Regionale esercita i poteri sostitutivi con la nomina di un commissario "ad acta" che provvede all'affidamento della gestione relativa al servizio idrico integrato dell'intero ATO.

La rappresentatività degli Enti all'interno del Governo dell'ATO è riportata nella Tab. 1/2 che specifica i dati caratteristici di appartenenza dei comuni dell'Ambito Provincia di Milano.

³ Con L.R. 13 del 22 maggio 2004 (BURL N. 22 del 24 maggio 2004 1° S. O.), è stato istituito il Comune di Baranzate in provincia di Milano, ex frazione del Comune di Bollate.

1.5.4 Il regolamento della conferenza

Il funzionamento della *Conferenza* è normato da apposito *Regolamento Tipo* predisposto dalla Regione (originariamente individuato nella DGR del 16/7/2001 - BURL n. 29 del 21/7/2001, 1° S.O.)⁴, che in sintesi prevede:

- composizione e attribuzione della Conferenza;
- attribuzione dell'Ente responsabile del Coordinamento;
- rappresentanza nella Conferenza, partecipazione e convocazione, svolgimento delle sedute;
- compiti degli Organismi della Conferenza (Presidente, Comitato Ristretto, Segreteria Tecnica).

⁴ A seguito della emanazione della L.R. 26/2003, la Regione Lombardia ha approvato un nuovo regolamento con la DCR 28 febbraio 2005 n. 4 (BURL 1/03/2005, 1° S.O.)

PIANO D'AMBITO

Tab. 1/2- Voti rappresentati dei comuni nella Conferenza d'Ambito. Situazione all'ottobre 2004 con l'inclusione di Baranzate

N. Ord	COMUNE	Pop. legale ISTAT 2001	Voto assegnato A.T.O.	Peso percentuale	N. Ord	COMUNE	Pop. legale ISTAT 2001	Voto assegnato A.T.O.	Peso percentuale	N. Ord	COMUNE	Pop. legale ISTAT 2001	Voto assegnato A.T.O.	Peso percentuale
1	ABBIATEGRASSO	27.739	40.776	0,79	66	CORBETTA	13.735	26.772	0,52	131	POGLIANO MILANESE	7.828	20.865	0,40
2	AGRATE BRIANZA	12.708	25.745	0,50	67	CORMANO	18.056	31.093	0,60	132	POZZO D'ADDA	3.515	16.552	0,32
3	AICURZIO	1.980	15.017	0,29	68	CORNAREDO	19.928	32.965	0,64	133	POZZUOLO MARTESANA	7.233	20.270	0,39
4	ALBAIRATE	4.148	17.185	0,33	69	CORNATE D'ADDA	9.238	22.275	0,43	134	PREGNANA MILANESE	5.985	19.022	0,37
5	ALBIATE	5.216	18.253	0,35	70	CORREZZANA	1.849	14.886	0,29	135	RENATE	3.731	16.768	0,32
6	ARCONATE	5.440	18.477	0,36	71	CORSICO	33.273	46.310	0,90	136	RESCALDINA	13.025	26.062	0,51
7	ARCORE	16.663	29.700	0,58	72	CUGGIONO	7.516	20.553	0,40	137	RHO	50.246	63.283	1,23
8	ARESE	18.771	31.808	0,62	73	CUSAGO	3.046	16.083	0,31	138	ROBECCHETTO CON INDUNO	4.320	17.357	0,34
9	ARLUNO	9.815	22.852	0,44	74	CUSANO MILANINO	19.850	32.887	0,64	139	ROBECCO SUL NAVIGLIO	6.174	19.211	0,37
10	ASSAGO	7.447	20.484	0,40	75	DAIRAGO	4.580	17.617	0,34	140	RODANO	4.325	17.362	0,34
11	BARANZATE	10.535	23.572	0,46	76	DESIO	35.069	48.106	0,93	141	RONCELLO	2.354	15.391	0,30
12	BAREGGIO	15.759	28.796	0,56	77	DRESANO	2.342	15.379	0,30	142	RONCO BRIANTINO	3.087	16.124	0,31
13	BARLASSINA	5.927	18.964	0,37	78	GAGGIANO	8.111	21.148	0,41	143	ROSATE	4.717	17.754	0,34
14	BASIANO	2.868	15.905	0,31	79	GARBAGNATE MILANESE	27.276	40.313	0,78	144	ROZZANO	37.207	50.244	0,97
15	BASIGLIO	8.336	21.373	0,41	80	GESSATE	5.508	18.545	0,36	145	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	7.258	20.295	0,39
16	BELLINZAGO LOMBARDO	3.538	16.575	0,32	81	GIUSSANO	21.775	34.812	0,67	146	SAN DONATO MILANESE	32.354	45.391	0,88
17	BELLUSCO	6.162	19.199	0,37	82	GORGONZOLA	17.674	30.711	0,60	147	SAN GIORGIO SU LEGNANO	6.173	19.210	0,37
18	BERNAREGGIO	8.298	21.335	0,41	83	GREZZAGO	2.090	15.127	0,29	148	SAN GIULIANO MILANESE	31.295	44.332	0,86
19	BERNATE TICINO	2.941	15.978	0,31	84	GUDO VISCONTI	1.309	14.346	0,28	149	SAN VITTORE OLONA	7.437	20.474	0,40
20	BESANA IN BRIANZA	14.177	27.214	0,53	85	INVERUNO	8.236	21.273	0,41	150	SAN ZENONE AL LAMBRO	3.446	16.483	0,32
21	BESATE	1.729	14.766	0,29	86	INZAGO	8.919	21.956	0,43	151	SANTO STEFANO TICINO	3.870	16.907	0,33
22	BIASSONO	11.088	24.125	0,47	87	LACCHIARELLA	7.248	20.285	0,39	152	SEDRIANO	10.197	23.234	0,45
23	BINASCO	6.921	19.958	0,39	88	LAINATE	23.660	36.697	0,71	153	SEGRATE	33.199	46.236	0,90
24	BOFFALORA SOPRA TICINO	4.265	17.302	0,34	89	LAZZATE	6.423	19.460	0,38	154	SENAGO	18.899	31.936	0,62
25	BOLLATE	36.246	49.283	0,96	90	LEGNANO	53.797	66.834	1,30	155	SEREGNO	39.206	52.243	1,01

PIANO D'AMBITO

Continua Tab. 1/2

N. Ord	COMUNE	Pop. legale ISTAT 2001	Voto assegnato A.T.O.	Peso percentuale	N. Ord	COMUNE	Pop. legale ISTAT 2001	Voto assegnato A.T.O.	Peso percentuale	N. Ord	COMUNE	Pop. legale ISTAT 2001	Voto assegnato A.T.O.	Peso percentuale
26	BOVISIO-MASCIAGO	13.367	26.404	0,51	91	LENTATE SUL SEVESO	14.366	27.403	0,53	156	SESTO SAN GIOVANNI	78.850	91.887	1,78
27	BRESSO	27.132	40.169	0,78	92	LESMO	6.469	19.506	0,38	157	SETTALA	5.790	18.827	0,36
28	BRIOSCO	5.615	18.652	0,36	93	LIMBIATE	31.551	44.588	0,86	158	SETTIMO MILANESE	17.134	30.171	0,58
29	BRUGHERIO	31.470	44.507	0,86	94	LISCATE	3.408	16.445	0,32	159	SEVESO	18.728	31.765	0,62
30	BUBBIANO	1.404	14.441	0,28	95	LISSONE	34.450	47.487	0,92	160	SOLARO	12.026	25.063	0,49
31	BUCCINASCO	24.877	37.914	0,73	96	LOCATE DI TRIULZI	8.222	21.259	0,41	161	SOVICO	7.043	20.080	0,39
32	BURAGO DI MOLGORA	4.141	17.178	0,33	97	MACHERIO	6.461	19.498	0,38	162	SULBIATE	3.305	16.342	0,32
33	BUSCATE	4.228	17.265	0,33	98	MAGENTA	22.839	35.876	0,70	163	TREZZANO ROSA	3.760	16.797	0,33
34	BUSNAGO	4.576	17.613	0,34	99	MAGNAGO	7.811	20.848	0,40	164	TREZZANO SUL NAVIGLIO	18.114	31.151	0,60
35	BUSSERO	8.493	21.530	0,42	100	MARCALLO CON CASONE	5.192	18.229	0,35	165	TREZZO SULL'ADDA	11.596	24.633	0,48
36	BUSTO GAROLFO	12.506	25.543	0,50	101	MASATE	2.459	15.496	0,30	166	TRIBIANO	2.234	15.271	0,30
37	CALVIGNASCO	1.029	14.066	0,27	102	MEDA	21.266	34.303	0,66	167	TRIUGGIO	7.674	20.711	0,40
38	CAMBIAGO	4.852	17.889	0,35	103	MEDIGLIA	10.287	23.324	0,45	168	TRUCCAZZANO	4.353	17.390	0,34
39	CAMPARADA	1.703	14.740	0,29	104	MELEGNANO	15.761	28.798	0,56	169	TURBIGO	7.225	20.262	0,39
40	CANEGRATE	11.810	24.847	0,48	105	MELZO	18.546	31.583	0,61	170	USMATE VELATE	8.657	21.694	0,42
41	CAPONAGO	4.524	17.561	0,34	106	MESERO	3.490	16.527	0,32	171	VANZAGHELLO	4.883	17.920	0,35
42	CARATE BRIANZA	16.119	29.156	0,57	107	MEZZAGO	3.506	16.543	0,32	172	VANZAGO	6.783	19.820	0,38
43	CARNATE	7.335	20.372	0,39	108	MISINTO	4.108	17.145	0,33	173	VAPRIO D'ADDA	6.636	19.673	0,38
44	CARPIANO	2.409	15.446	0,30	109	MONZA	120.204	133.241	2,58	174	VAREDO	12.642	25.679	0,50
45	CARUGATE	12.635	25.672	0,50	110	MORIMONDO	1.134	14.171	0,27	175	VEDANO AL LAMBRO	7.649	20.686	0,40
46	CASARILE	3.572	16.609	0,32	111	MOTTA VISCONTI	6.242	19.279	0,37	176	VEDUGGIO CON COLZANO	4.249	17.286	0,34
47	CASOREZZO	4.633	17.670	0,34	112	MUGGIO'	21.207	34.244	0,66	177	VERANO BRIANZA	8.859	21.896	0,42
48	CASSANO D'ADDA	16.665	29.702	0,58	113	NERVIANO	16.810	29.847	0,58	178	VERMEZZO	3.091	16.128	0,31
49	CASSINA DE' PECCHI	12.326	25.363	0,49	114	NOSATE	638	13.675	0,27	179	VERNATE	2.345	15.382	0,30
50	CASSINETTA DI LUGAGNANO	1.577	14.614	0,28	115	NOVA MILANESE	21.999	35.036	0,68	180	VIGNATE	7.854	20.891	0,40

PIANO D'AMBITO

Continua Tab. 1/2

N. Ord	COMUNE	Pop. legale ISTAT 2001	Voto assegnato A.T.O.	Peso percentuale	N. Ord	COMUNE	Pop. legale ISTAT 2001	Voto assegnato A.T.O.	Peso percentuale	N. Ord	COMUNE	Pop. legale ISTAT 2001	Voto assegnato A.T.O.	Peso percentuale
51	CASTANO PRIMO	9.951	22.988	0,45	116	NOVATE MILANESE	19.889	32.926	0,64	181	VILLA CORTESE	6.113	19.150	0,37
52	CAVENAGO DI BRIANZA	6.116	19.153	0,37	117	NOVIGLIO	3.025	16.062	0,31	182	VILLASANTA	12.951	25.988	0,50
53	CERIANO LAGHETTO	5.440	18.477	0,36	118	OPERA	13.373	26.410	0,51	183	VIMERCATE	25.536	38.573	0,75
54	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	26.958	39.995	0,78	119	ORNAGO	3.440	16.477	0,32	184	VIMODRONE	13.868	26.905	0,52
55	CERRO AL LAMBRO	4.348	17.385	0,34	120	OSSONA	3.757	16.794	0,33	185	VITTUONE	7.526	20.563	0,40
56	CERRO MAGGIORE	13.893	26.930	0,52	121	OZZERO	1.347	14.384	0,28	186	VIZZOLO PREDABISSI	4.023	17.060	0,33
57	CESANO BOSCONI	23.593	36.630	0,71	122	PADERNO DUGNANO	45.444	58.481	1,13	187	ZELO SURREGONE	1.110	14.147	0,27
58	CESANO MADERNO	33.094	46.131	0,89	123	PANTIGLIATE	5.154	18.191	0,35	188	ZIBIDO SAN GIACOMO	5.415	18.452	0,36
59	CESATE	12.317	25.354	0,49	124	PARABIAGO	23.950	36.987	0,72	189	Quota 5% alla Provincia di Milano	129.000	257.998	5,00
60	CINISELLO BALSAMO	72.050	85.087	1,65	125	PAULLO	10.108	23.145	0,45					
61	CISLIANO	3.303	16.340	0,32	126	PERO	10.373	23.410	0,45					
62	COGLIATE	7.656	20.693	0,40	127	PESCHIERA BORROMEO	20.264	33.301	0,65					
63	COLOGNO MONZESE	48.262	61.299	1,19	128	PESSANO CON BORNAGO	8.309	21.346	0,41					
64	COLTURANO	1.934	14.971	0,29	129	PIEVE EMANUELE	15.759	28.796	0,56					
65	CONCOREZZO	14.204	27.241	0,53	130	PIOLTELLO	31.936	44.973	0,87					

1.5.5 La convenzione di cooperazione tra enti

I rapporti tra gli Enti sono regolati da una *Convenzione* che ha durata 29 anni, il cui modello tipo è stato definito dalla Regione Lombardia (D.G.R. 4/5/2001 n. 44 e n. 76 - BURL n. 21 del 21/5/2001).

Detta *Convenzione* prevede:

- i principi generali, cos'è l'ATO, gli enti che vi partecipano, le finalità, l'oggetto della *Convenzione*;
- gli organi operativi dell'ATO: Ente coordinatore, Comitato Ristretto, durata della convenzione;
- i criteri di modifica della convenzione;
- i principi generali della futura organizzazione del servizio idrico integrato;
- le norme di salvaguardia per le gestioni esistenti;
- i criteri e principi generali sui quali impostare la convenzione per la gestione del servizio e la determinazione della tariffa con le relative variazioni;
- gli obblighi, le garanzie dei comuni e le modalità di controllo, le risoluzioni dei conflitti e le garanzie.

1.5.6 Conferenze d'ambito

A tutt'oggi si sono svolte le seguenti Conferenze: 19/11/2001 (seduta d'insediamento); 25/2/2002; 18/03/2003; 16/06/2003; 9/02/2004; 27/10/2004; 27/05/2005.

1.5.7 Organismi dell'ATO

Gli Organi deliberati dalla *Conferenza d'Ambito* sono:

❖ **ENTE COORDINATORE**

L'Art. 6, comma e, della L.R. 21/98 prevede l'attribuzione della funzione di coordinamento ad uno degli Enti appartenenti all'ATO. Con Delibera n. 2 del 19/11/2001 la Conferenza ha attribuito detto ruolo alla Provincia di Milano.

❖ **PRESIDENTE DELLA CONFERENZA**

L'Art. 9, comma 1, del Regolamento prevede che l'Ente Locale responsabile del Coordinamento esprima il Presidente della Conferenza.

PIANO D'AMBITO

In data 19 luglio 2004 il Presidente della Provincia di Milano Luigi Filippo Penati ha delegato tale incarico alla Sig.ra Bruna Brembilla, attuale Assessore all'Ambiente della Provincia di Milano.

❖ **COMITATO RISTRETTO:**

Ottemperando Art. 24 del Regolamento, con Deliberazione n. 3 della Conferenza d'insediamento dell'ATO, erano stati nominati oltre al Presidente anche i componenti del Comitato Ristretto.

A seguito della citata delega alla Sig.ra Bruna Brembilla nel luglio 2004 di Presidente dell'ATO Provincia di Milano, è stata riformulata una nuova composizione del Comitato Ristretto. I suoi componenti sono i Sindaci dei seguenti comuni:; Gorgonzola (Sig. Lampertico Stefano), Legnano (Sig. Cozzi Maurizio), Pero (Sig.ra Fioroni Angela), Seregno (Sig. Perego Gianluigi), Villa Cortese (Sig. Dell'Acqua Bruno).

❖ **SEGRETERIA TECNICA**

Con Deliberazione n. 6 della Conferenza del 19/11/2001, è stato approvato l'organico della Segreteria Tecnica dell'ATO. In seguito il Presidente della Conferenza ha provveduto alle relative nomine.

1.5.8 Principali determinazioni della Conferenza

La Conferenza d'Ambito, quale Organo di Governo preposto dalla L.R. 21/98, è tenuto ad adottare i provvedimenti di rilievo per organizzare le gestioni dei Pubblici Servizi di Acquedotto, Fognatura e Depurazione all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO).

Nelle prime due Conferenze del 11 Novembre 2001 e 21 febbraio 2002, sono state formalizzate alcune decisioni attraverso apposite Delibere tra cui l'approvazione del Regolamento dei rapporti tra gli Enti appartenenti all'ATO. Nelle successive sedute sono stati deliberati altri importanti atti come lo si evince dall'elenco che segue, dove si riportano per singole Conferenze le delibere consultabili nel sito Web www.atoprovinciadimilano.it

❖ **1° CONFERENZA D'AMBITO (19/11/2001):**

- Delibera n. 1: Presa d'Atto del Regolamento per il funzionamento della Conferenza d'Ambito (ex Art. 6 della L.R. 21/98) e della tabella per la rappresentanza di ciascun Ente.

PIANO D'AMBITO

- Delibera n. 2: Individuazione e nomina dell'Ente responsabile del Coordinamento ai sensi degli articoli 7 e 8 del regolamento.
- Delibera n. 3: Istituzione del Comitato Ristretto e nomina dei componenti.
- Delibera n. 4: Ordine del giorno presentato dal sindaco di Melzo.
- Delibera n. 5: Approvazione del Piano Stralcio ai sensi dell'Art. 141, 4° comma L. 388/2000. Adeguamento agli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione.
- Delibera n. 6: Definizione della struttura della Segreteria tecnica e dei suoi compiti, ai sensi degli articoli 7 e 28 del regolamento.
- ❖ **2° CONFERENZA D'AMBITO (25/02/2002):**
 - Delibera n. 7: Approvazione del verbale della seduta d'insediamento della Conferenza del 19 novembre 2001.
 - Delibera n. 8: Approvazione della proposta di Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra Enti Locali ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale (ex Art. 5, comma 1, lett. c della L.R. 21/98).
Ai fini della definitiva adozione della Convenzione deliberata nella Seduta del 25/02/2002, i comuni dell'ATO dovranno approvarla dai rispettivi Consigli utilizzando all'occorrenza apposito Schema di Delibera
 - Delibera n. 9: Approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2002.
- ❖ **3° CONFERENZA D'AMBITO (18/03/2003):**
 - Delibera n. 1: Approvazione del verbale della seduta della Conferenza del 25 febbraio 2002.
 - Delibera n. 2: Approvazione degli incrementi tariffari per i servizi di fognatura e depurazione ai sensi della delibera CIPE n. 52/2001.
 - Delibera n. 3: Approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2003
 - Delibera n. 4: Approvazione proposta di suddivisione in aree gestionali omogenee ed indirizzi per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato.
- ❖ **4° CONFERENZA D'AMBITO (16/06/2003):**
 - Delibera n. 5: Approvazione della nuova tabella allegata alla convenzione per la regolazione dei rapporti tra enti locali ricompresi nell'ATO.
 - Delibera n. 6: Approvazione del verbale della seduta della Conferenza del 18 marzo 2003
 - Delibera n. 7: Affidamento del Servizio Idrico Integrato.

PIANO D'AMBITO

❖ **5° CONFERENZA D'AMBITO (9/02/2004):**

- Delibera n. 1: Approvazione del verbale della seduta della Conferenza del 16 giugno 2003.
- Delibera n. 2: Approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2004.
- Delibera n. 3: Approvazione del disciplinare tecnico per la gestione del Servizio di fognatura.
- Delibera n. 4: Organizzazione del Servizio Idrico Integrato: approvazione della separazione dell'attività di gestione reti ed impianti da quella di erogazione del servizio.
- Delibera n. 5: Affidamento del Servizio Idrico Integrato. Recepimento dell'Art. 14, D.L. 269/2003, e della L. R. 26/2003. Integrazioni alla delibera n. 7 del 16 giugno 2003.
- Delibera n. 6: Approvazione del Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e le Autorità d'Ambito delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varerse e Città di Milano per l'attuazione dell'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle Ac-que e Gestione Integrata delle Risorse Idriche".

❖ **6° CONFERENZA D'AMBITO (27/10/2004):**

- Delibera n. 7: Approvazione della nuova tabella allegata alla convenzione per la regolazione dei rapporti tra enti locali ricompresi nell'ATO a seguito dell'istituzione del Comune di Baranzate.
- Delibera n. 8: Modifica del Regolamento sul Funzionamento della Conferenza in recepimento della L.R. 12 dicembre 2003 n. 26.
- Delibera n. 9: Approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2005.
- Delibera n. 10: Approvazione del verbale della seduta della Conferenza del 9 febbraio 2004.

❖ **7° CONFERENZA D'AMBITO (27/04/2005):**

- Delibera n. 1: Approvazione del verbale della seduta della Conferenza del 27 ottobre 2004.
- Delibera n. 2: Modifica del comma 2, art. 24 del Regolamento sul Funzionamento della Conferenza.
- Delibera n. 3: Integrazione dei componenti del Comitato Ristretto di cui agli artt. 7 e 24 del regolamento.
- Delibera n. 4: Presa d'Atto del Regolamento Regionale 28 febbraio 2005 n. 4 "Ripartizione dei segmenti di attività tra gestore di reti ed impianti ed erogatore del servizio, nonché determinazione dei

PIANO D'AMBITO

criteri di riferimento ai fini dell'affidamento, da parte dell'autorità d'ambito, del servizio idrico integrato ad una pluralità di soggetti, in attuazione dell'art. 49, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26